



Avvocatura Distrettuale dello Stato
CATANIA

Via Vecchia Ognina 149 - Catania

Centralino Tel.: 095.72213 28-29-37

Fax: 095.7221336 - U.R.P.: 095.7221412

Catania _____

Partenza n. _____

Cont. 3525/18

Avv. Raineri

Ricorso al TAR Catania proposto dalla Società S.F.E.A. srl (Studio Floramo Engineering & Architecture srl) c/ Dipartimento Regione BB.CC. e dell'Identità Siciliana - Parco Archeologico di Naxos per l'annullamento della delibera n. 122 del 19/09/2018 - procedura negoziata per il "conferimento di incarico professionale per il servizio di ingegneria, rilievo strutturale delle opere in muratura e cemento armato presenti sul sito "Isola bella"

Trasmissione sentenza n. 314 del 21.02.2019

Parco.archeo-naxos@pec.it

*Parco Archeologico Naxos
Lungomare Schiso
GIARDINI NAXOS
(rif. nota prot. n. 5235 del 30.11.18)*

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

*Assessorato Regionale BB.CC. e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 1 - Legale e Contenzioso
PALERMO*

(segue nota prot. n. 4860 del 24.01.19)

Si allega copia della sentenza n. 718/18 del 09/04/2018, con la quale il TARS Sicilia - Sez. di Catania - ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse come da motivazione, condannando l'Amministrazione alle spese processuali.

*Avv. Incaricato
Laura Raineri*

Or 30/4/19

*L'AVVOCATO DISTRETTUALE
Avv. Angela Palazzo*

PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS
Protocollo Arrivo N. 2136/2019 del 06-05-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Pubblicato il 21/02/2019

N. 00314/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2018, proposto da S.F.E.A. S.r.l. (Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ignazio Bonaccorsi in Catania, via S. Maria di Betlem n. 18;

contro

Parco Archeologico di Naxos, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliati in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

1. della Determina n.122 del 19/09/2018 del Direttore del Parco Archeologico di Naxos con la quale è stata adottata la proposta di determina n. 134 del 19/09/2018 del Responsabile Unico del procedimento, che ha disposto l'annullamento in

- autotutela - della deliberazione n. 87 del 20/07/2018 che stabiliva l'avvio di procedura " per il conferimento di incarico professionale per il servizio di ingegneria rilievo strutturale delle opere in murature e cemento armato presenti sul sito "Isola Bella", facente parte del parco archeologico di Naxos;
- della determina del Direttore del Parco Archeologico di Naxos n. 104 del 13/08/2018 con la quale era stato aggiudicato definitivamente il servizio d'ingegneria in questione allo S.F.E.A. srl;
2. della proposta di Determina n. 134 del 19/09/2018, con la quale il Responsabile Unico del procedimento ha disposto di annullare in autotutela:
- la deliberazione n. 87 del 20/07/2018, " per il conferimento di incarico professionale per il servizio di ingegneria rilievo strutturale delle opere in murature e cemento armato presenti sul sito "Isola Bella", facente parte del parco archeologico di Naxos";
 - della determina del Direttore n. 104 del 13/08/2018- " conferimento definitivo di incarico professionale per il servizio di ingegneria rilievo strutturale delle opere in murature e cemento armato presenti sul sito "Isola Bella", facente parte del Parco Archeologico di Naxos";
3. della Nota prot. n. 4232/2018 del 19/09/2018 del Parco Archeologico di Naxos;
4. di qualsiasi altro atto presupposto, infraprocedimentale dipendente e/o esecutivo degli atti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco Archeologico di Naxos e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società S.F.E.A. srl ha esposto che

- il Parco Archeologico di Naxos, con determina n. 84 del 13 luglio 2018, annullava in autotutela la lettera d'invito in relazione alla procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale per il servizio di ingegneria, rilievo strutturale delle opere in muratura e cemento armato presenti sul sito "Isola Bella";
- il Parco Archeologico indiceva nuova procedura negoziata per il conferimento del medesimo servizio; il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la ricorrente, invitata alla procedura negoziata, presentava la propria offerta e risultava aggiudicataria; il Parco Archeologico, con nota del 09 agosto 2018, chiedeva alla ricorrente l'integrazione di documentazione; con due distinte pec, in pari data, il Parco Archeologico chiedeva ulteriore documentazione (fra cui dichiarazione di flussi finanziari, dichiarazione antimafia, certificazione di regolarità contributiva); la ricorrente trasmetteva, con nota prot. N. 3669 del 10 agosto 2018, la documentazione richiesta;
- il Parco Archeologico, con determina del Direttore n. 104 del 13 agosto 2018, aggiudicava definitivamente il servizio alla ricorrente e con successiva nota prot. N. 3964 del 04 settembre 2018 il Direttore del Parco Archeologico convocava la ricorrente per il giorno 13 settembre 2018 per la stipula del disciplinare, data che veniva spostata al 17 settembre 2018;
- Il Parco Archeologico, con nota prot. n. 4232 del 19 settembre 2018 delle ore 16,28, comunicava di avere proceduto all'annullamento dell'incarico in quanto nel Capitolato Speciale d'Appalto sarebbero state presenti prestazioni non riportate né quantificate economicamente nel Computo Metrico.

Avverso gli atti impugnati ha quindi dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione dell'art. 7 l. 241/1990 – Omessa comunicazione dell'atto di avvio del procedimento - violazione delle garanzie partecipative del procedimento;

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies l. 241/1990 - Eccesso di potere - Difetto dei presupposti - Erronea valutazione degli atti dell'appalto - Erronea valutazione di documentazione - Erroneità dell'istruttoria - Sviamento dall'interesse pubblico - Carenza di interesse pubblico - Illogicità della motivazione - Ingiustizia ed illogicità manifesta - Carenza di interesse pubblico sopravvenuto - Contraddittorietà con proprio precedente provvedimento.*

2. Si sono costituiti la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e identità Siciliana e il Parco Archeologico di Naxos, che hanno fatto presente che la determinazione impugnata è stata sospesa con determina del Direttore n.133 del 5 ottobre 2018 per esigenze istruttorie.

3. Con ordinanza cautelare n.644 del 17 ottobre 2018, all'esito della camera di consiglio dell'11 ottobre 2018, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, quest'ultima è stata respinta per la seguente motivazione: *“Ritenuto che con determina n.133 del 5.10.2018 è stata disposta la sospensione della determinazione impugnata del 19.09.2018 n.122, per un periodo non superiore a 15 giorni; Ritenuto che detta sospensione è stata finalizzata al riesame della questione posta all'esame del Tribunale e, in particolare, allo scopo “di addivenire ad un'istruttoria quanto più possibile completa in ordine alla completezza ed ai costi delle prestazioni inserite nel Capitolato di gara e nel computo metrico allegato, e ciò sia al fine di tutelare l'interesse dell'Amministrazione a ricevere servizi completi e rispondenti alle proprie necessità, sia allo scopo di salvaguardare l'interesse dei privati a ricevere un compenso adeguato alle prestazioni da effettuare; Ritenuto che tale circostanza determina, allo stato, l'insussistenza del periculum in mora”.*

4. Con successiva memoria l'amministrazione resistente ha comunicato che *“a seguito della nuova istruttoria disposta con determina n. 162 del 19.11.2018 è stato revocato il provvedimento impugnato”.*

5. In vista della pubblica udienza la società ricorrente ha chiesto che, in relazione al

provvedimento sopravvenuto, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del Parco Archeologico di Naxos.

6. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2019 il ricorso è stato posto in decisione.

7. Alla luce delle superiori memorie e della documentazione prodotta, al Collegio non resta che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

8. La fondatezza della pretesa della società ricorrente, per come accertato dalla stessa amministrazione resistente con l'atto di revoca del provvedimento impugnato emesso a seguito di nuova istruttoria, comporta che le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Parco Archeologico di Naxos al pagamento della spese di lite, nei confronti di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

N. 01582/2018 REG.RIC.

IL SEGRETARIO